



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TEL. (0922) 20408 - FAX (0922) 401908.
e-mail: commissario@provincia.agrigento.it

N° Protocollo:.....

Del.....

Classificazione **01-17**

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL 2 GIUGNO 2019.

Al Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare

Al Ministero della Salute

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente

All'Assessorato Regionale
all'Energia e ai Servizi di P.U.

Al Sig. Prefetto di Agrigento

All'ASP di Agrigento

All'A.R.P.A. Di Agrigento

Ai Sindaci dei Comuni di :

- Menfi
- S.Margherita Belice
- Montevago
- Sambuca di Sicilia
- Sciacca
- S.Stefano Quisquina
- Alessandria della Rocca
- Cianciana
- Bivona
- S.Biagio Platani
- Ribera
- Caltabellotta
- Cattolica Eraclea
- Burgio
- Calamonaci
- Villafranca Sicula
- Lucca Sicula

Al Presidente SRR Agrigento Provincia Ovest

Trasmetto, in allegato, l' Ordinanza n.1 del 2 Giugno 2019 .

Il Commissario Straordinario
Dott. Girolamo Alberto Di Pisa





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento
ordinanza n. 1 del 2 giugno 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 - Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 - Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente";

Che la suddetta direttiva dava indicazioni per la nomina di Commissari Straordinari da nominare per le criticità rappresentate al punto 2,3 lett. A della direttiva;

Che, in particolare, per Agrigento Ovest la direttiva rilevava: " occorre garantire la gestione dell'impianto di compostaggio e della discarica di Sciacca, in esercizio per i soli rifiuti speciali (ad oggi garantita dal Commissario Straordinario e dalla società di scopo Sogeir GIS SPA) non essendo ancora stato individuato, dalla competente S.R.R., il gestore ai sensi della normativa vigente;

Vista la nota del 28/03/2019 prot. 564 del 1/04/2019 del Presidente della SRR ATO 11, Ing. Greco Lucchina, con la quale lo stesso dichiara che i servizi sono regolarmente gestiti e che le quote di partecipazione della SOGEIR GIS SPA sono in corso di trasferimento;

Considerato che questo Ente per il 4 aprile c.a. ha organizzato una conferenza con i sindaci e gli amministratori delle società d'ambito e della S.R.R. Agrigento Provincia Ovest e che, in quella sede, l'Ing. Greco Lucchina consegnò una convocazione del notaio per il trasferimento delle quote della SOGEIR GIS SPA alla SRR ATO N.11 per il 17 aprile c.a.;

Che in merito, con nota prot. n. 7024 del 9/04/2019, l'Ente relazionava alla Regione sul fatto che a breve si sarebbe concluso il trasferimento delle quote alla SRR legittimata dalla L.R.9/2010 e che non si ravvisavano nell'immediato situazioni di emergenza sanitaria;

Che tale trasferimento di quote è indispensabile alla luce dell'art. 19 L.R. 9 del 2010 che impedisce alle società d'ambito in liquidazione la gestione dei rifiuti;

Che con nota del 14/05/2019, assunta dall'Ente al prot. n.9356 del 15 maggio 2019, il Presidente della SRR comunicava che per questioni procedurali dovute all'applicazione delle norme di cui al D Lgs. 175/2016 il 17 aprile non si era completato il trasferimento delle quote in quanto lo stesso deve essere deliberato dai singoli Consigli comunali;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n. 1 del 2 giugno 2019

Che ciò pone la situazione in una condizione diversa di quella verificatasi alla data del 4 aprile considerato che i tempi potrebbero allungarsi per l'attesa dei deliberati dei Comuni e che di recente sono emerse criticità inattese, scaturite dalla gestione degli impianti in carico alla SOGEIR impianti, che hanno fatto emergere una situazione eccezionale per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in più comuni della zona che ha già comportato l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco del Comune di Sciacca;

VERIFICATA quindi la necessità di garantire la regolare gestione degli impianti nelle more del trasferimento delle quote alla SRR ATO11, ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 c, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l'attuale situazione in subiecta materia può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra ordinem ex art. 191 DLgs. n. 152/2006, derogandosi in particolare agli artt. 15 e 19 L.R. n. 9/2010;

VISTA la nota prot. n. 10489 del 28/05/2019 con la quale venivano richiesti i pareri di competenza previsti ex art. 191, 3° c., D.Lgs. n.152/2006;

VISTA la nota prot. n. 10756 del 31/05/2019 con la quale l'Arpa S.P. di Agrigento ha risposto;

VISTA la nota prot. ASP n.95614 del 31/05/2019 con la quale l'ASP di Agrigento a risposto;

VISTO l'art. 182 bis Dlgs. n. 152/2006, che prevede lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità

con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi

CONSIDERATO che, la situazione impiantistica attuale non è coerente con le finalità dell'articolo sopra citato e che occorre evitare il verificarsi di emergenze sanitarie che sono ormai imminenti

DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni, pena le suddette conseguenze igienico sanitarie e seppure gli enti suddetti non ne riscontrano di immediate;

CHE si ha già notizia dell'ulteriore chiusura della discarica di Salinella

ATTESO che, l'eccezionale urgenza ed improrogabilità dell'intervento de quo connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n. 1 del 2 giugno 2019

di

di provvedere con gli ordinari mezzi della legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio della SRR ATO11;

SALVO ogni altro intervento che potrebbe essere necessario per evitare il sorgere o l'aggravarsi di situazioni igienico-sanitarie;

ATTESO, altresì, che ai sensi del punto 2.4 - lett. d) della direttiva regionale summenzionata e considerato il protrarsi del trasferimento delle quote della SOGEIR GIS SPA alla SRR N.11, che non consente ai sensi della L.R. 9/2010 la gestione diretta degli impianti di una società partecipata dalla SOGEIR in liquidazione è necessario procedere all'individuazione del "Commissario dell'ATO n. 11 di Sciacca relativamente alla gestione della SOGEIR GIS SPA affinché, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'ambito stessa e delle relative autorizzazioni, dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività - per i quali dovrà essere istituita separata contabilità sono posti a carico delle amministrazioni beneficiarie del servizio;

RITENUTO, pertanto necessario derogare all'art. 15 L.R. n. 9/2010 e adottare il presente provvedimento per la durata temporanea dalla data del presente provvedimento fino al 31/07/2019 per quanto riguarda la gestione degli impianti da parte della SOGEIR GIS SPA partecipata dalla SOGEIR in liquidazione e comunque fino alla cessione delle quote della SOGEIR impianti alla SRR ATO 11 ,qualora precedente alla suddetta data;

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 prevedeva un crono programma di attuazione che ha subito dei rallentamenti non imputabili a questo Ente;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs 152/2006;

ORDINA

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in promessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, per il periodo dal 02/06/2019 al 31/07/2019 e comunque fino alla data di cessione delle quote della SOGEIR impianti alla SRR ATO 11, qualora precedente alla suddetta data, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dell'ATO N.11 Agrigento Provincia Ovest, limitata alla gestione degli impianti tramite la partecipata SOGEIR GIS SPA;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

ordinanza n. 1 del 2 giugno 2019

2. Di nominare, ai sensi del punto 2.4 - lett. a) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al punto 1) e alle relative condizioni, quale "Commissario Straordinario dell'ATO N.11 Agrigento Provincia Ovest" il Dott. Oddo Antonino nato il 29/10/1957 e residente a Palermo in Via Libertà 191, componente dell'Assemblea della SRR ATO 11- Agrigento Provincia Ovest affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità della gestione degli impianti della Società SOGEIR GIS SPA avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (SOGEIR ATO AG1 SPA in liquidazione, SRR ATO 11), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società SOGEIR GIS SPA e delle relative autorizzazioni e convenzioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione nelle more del definitivo passaggio delle quote della SOGEIR GIS SPA alla SRR ATO 11.

Il Commissario nominato dovrà in particolare:- seguire e sollecitare le delibere consiliari dei Comuni soci della SRR ATO N.11 e il passaggio delle quote con atto notarile; - avviare azioni di recupero dei crediti della SOGEIR GIS SPA per garantirne la regolarità dei servizi; - porre in essere quanto altro necessario per il sollecito passaggio delle quote della SOGEIR GIS SPA alla SRR ATO Agrigento Provincia Ovest;

3. Dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.
4. Disporre l'esecuzione della presente Ordinanza, a cura del Commissario nominato con la presente nonché del Legale Rappresentante della SOGEIR SPA ATO AG1 in liquidazione;
5. Trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare, al Ministero della salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Al Presidente della Regione Siciliana, All'Assessorato Regionale territorio ed ambiente, All'Assessorato Regionale all'energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Agrigento, all' ASP di Agrigento, all'ARPA di Agrigento, ai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n.11, al Presidente della SRR Agrigento Provincia ovest.
6. Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata;
7. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione.
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Agrigento, 02 giugno 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott ALBERTO GIROLAMO DI PISA